



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Prot. N. 17/000487

Scadenza 22 febbraio 2017

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

Area Scientifica: 05 - Scienze biologiche

Settore Scientifico Disciplinare: BIO/13 – Biologia applicata

Scadenza: 22 febbraio 2017

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 22;

VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione;

VISTA la delibera n. 22.1 del 12/12/2016 del Senato Accademico con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il Bando di Ateneo 2015 per la Ricerca scientifica prot. 15/004087-01 del 15/05/2015;

VISTA la delibera n. 45-06/15 del Consiglio di Dipartimento;

VISTA la Delibera n. 30 del Senato Accademico riportante l'approvazione della graduatoria per i Progetti di ricerca Bando 2015, seduta 18/12/2015, prot. 16/000739 del 21/01/2016;

VISTA la richiesta di emissione di un bando per assegno di ricerca prot. 17/000467 del 25/01/2017 presentata dalla prof.ssa Daniela Caporossi;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria.

DECRETA

Art. 1 – Oggetto del bando

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240 2010 (tipologia b) e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (assegno senior), come sotto indicato:

Area Scientifica: 05 - Scienze biologiche

Settore Scientifico Disciplinare: BIO/13– Biologia applicata

Programma di ricerca: "The small Heat Shock Proteins (sHSPs) as key molecular mediators of exercise-induced systemic adaptation and resistance to muscle necrosis" (CUP H52L16000230005).

Art. 2 – Durata e importo

L'assegno avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato per un periodo non inferiore all'anno fino a un massimo di 6 anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi della vigente normativa, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'importo annuo è stabilito in € 19.367,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Art. 3– Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni di ricerca si applicano:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 476/1984;
- b) in materia previdenziale, quelle di cui all'art 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 e successive modificazioni;
- c) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 296/2006 e successive modificazioni;
- d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto è integrata con fondi a carico del bilancio della struttura interessata, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 4– Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal Collegio dei docenti l'approvazione per la discussione delle tesi dottorale) o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, la titolarità dell'assegno di ricerca comporta, per l'intera sua durata, il collocamento in aspettativa senza assegni.

I dipendenti privati, ancorché in part time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

Non può essere titolare di assegni il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.P.R. 382/1980.

L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di attività professionali o incarichi di lavoro autonomo richiede la preventiva autorizzazione della struttura interessata, sentito il responsabile scientifico, che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno, e l'assenza di possibili conflitti di interesse o di altra forma di pregiudizio nei riguardi dell'Ateneo o della specifica attività di ricerca svolta; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno devono inoltre dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

Ai titolari di assegni, su proposta delle strutture interessate, può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo.

L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza, superiori a 30 giorni, dovuti a gravidanza o malattia documentata. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Art. 5 – Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo nel settore delle Scienze Biomediche e/o Scienze del Movimento e dello Sport e che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore indicato in art. 1, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010. Si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado, ovvero relazione di coniugio, con un docente appartenente alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Gli assegni di ricerca possono essere destinati a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 – Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e in conformità all'Allegato A e sottoscritta dall'interessato, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore, Università degli Studi di Roma " Foro Italico" - Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma, e dovrà pervenire **(non farà pertanto fede il timbro postale)** entro e non oltre la data di scadenza del presente bando. La domanda potrà essere inviata tramite raccomandata a.r., o consegnata a mano a questa Università - Ufficio Protocollo - P.zza Lauro De Bosis n.15 - Roma, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- a. nome, cognome e codice fiscale;
- b. data e luogo di nascita;
- c. cittadinanza posseduta;
- d. residenza;
- e. Laurea posseduta, votazione riportata, nonché data di conseguimento e Università presso cui è stata conseguita;
- f. diploma di Dottore di ricerca posseduto, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, eventuale diploma di specializzazione post-lauream;
- g. di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciare al godimento delle stesse in caso di vincita dell'assegno di ricerca;
- h. di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, Dottorato di ricerca con borsa o Specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master universitari e, ove fosse iscritto, di rinunciare con effetto immediato dalla presa di servizio.
- i. per i soli cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- j. per i soli cittadini di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- k. di non aver mai riportato condanne penali;
- l. di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista;
- m. domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, numero telefonico e indirizzo email al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- n. equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- o. di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di non essere in relazione di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione relativa alla fruizione della borsa di dottorato di ricerca con e/o all'attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B).

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma alla domanda stessa dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati in situazione di disabilità, qualora intendano avvalersi degli ausili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, specificando le richieste in merito agli ausili necessari alle proprie esigenze, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. La domanda, in carta semplice, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 7 – Titoli e curriculum

Alla domanda deve essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione:

- a) certificato di Laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
- b) certificazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.);
- d) curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
- e) eventuali pubblicazioni scientifiche;
- f) dichiarazione relativa all'eventuale fruizione di borsa di studio per il dottorato di ricerca e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B); -
- g) dichiarazione relativa alla mancanza di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o di relazione di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- h) fotocopia di un documento di riconoscimento;
- i) fotocopia del codice fiscale.
- j) elenco sottoscritto, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli allegati alla domanda

E' facoltà del candidato allegare alla domanda, in luogo dei sopraindicati titoli in originale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000).

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

Ai titoli redatti in lingue diverse dall'inglese o dal francese deve essere allegata una traduzione in lingua italiana corredata da una autodichiarazione che attesti la conformità della stessa al testo straniero.

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Sul plico, indirizzato al Magnifico Rettore, Università degli Studi di Roma "Foro Italico", P.zza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma, dovranno risultare le seguenti indicazioni: nome, cognome, indirizzo del concorrente, nonché area scientifica, settore scientifico disciplinare e programma della ricerca per il quale si intende essere ammessi alla selezione.

Art. 8 – Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore, su proposta della struttura interessata, ed è composta da tre o più docenti, almeno due dei quali professori di ruolo, dell'area scientifica del progetto di ricerca o di aree affini. Ove la struttura lo ritenga opportuno, la Commissione può essere integrata da un ulteriore componente, non appartenente ai ruoli universitari, esperto nello specifico ambito di ricerca previsto.

Art. 9 – La selezione

La selezione è per titoli e colloquio.

I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto:

(a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il Dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero, i diplomi di specializzazione di area medica, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero (60 punti su 100); al titolo di Dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca o di specializzazione di area medica sono riservati 20 punti dei suddetti 60; dei rimanenti 40 punti, 10 punti sono riservati alla congruenza tra i titoli presentati dal candidato e il tema scientifico dell'assegno di ricerca.

(b) del colloquio (40 punti su 100). Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 30/100 nella valutazione dei titoli.

Le procedure concorsuali si concludono con la nomina del vincitore e con la formulazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

Il colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca, la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni a cui si riferisce la selezione e la conoscenza della lingua prevista nell'Art. 5 del presente bando.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dello svolgimento del colloquio mediante affissione presso la sede degli esami.

Il colloquio si svolgerà il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 14:30 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", piazza Lauro De Bosis n. 6, stanza 65.

Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato, altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000).

Il colloquio è pubblico.

Art. 10 – Graduatoria di merito

Al termine della selezione, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi e il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato e la graduatoria di merito in ordine decrescente, che verrà resa pubblica sul sito istituzionale di Ateneo a seguito dell'approvazione degli atti tramite decreto rettorale.

In caso di rinuncia del vincitore, l'assegno sarà conferito al candidato che segue in ordine di graduatoria.

Art. 11 – Conferimento dell'assegno e risoluzione del rapporto

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, presente sul sito di Ateneo.

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che dichiarino di non accettarlo o non si presentino entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53" (T.U. 151/2001). Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovino nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a esibire all'ufficio competente una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, nella quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine l'impedimento in questione.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo servizio.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca, all'atto della presa di servizio, coloro che non ottemperino ai divieti di cumulo e incompatibilità sanciti dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempienza grave e rilevante, ai sensi dell'art. 1460 CC, da parte del titolare dell'assegno. Tale inadempimento viene segnalata alla struttura interessata dal responsabile scientifico, con richiesta motivata di risoluzione. La risoluzione del rapporto proposta dalla struttura interessata viene deliberata dal Senato Accademico.

Art. 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" per le finalità di gestione del concorso e successivamente alla eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione dello stesso e saranno trattati nel rispetto della vigente normativa.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

Art. 13 – Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata.

Trascorso tale termine l'Amministrazione non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

La restituzione sarà effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.

Art. 14 – Pubblicità della procedura selettiva

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato attraverso il sistema informatico d'Ateneo all'indirizzo Internet: www.uniroma4.it

Art. 15 – Rinvii

Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Roma, 26 gennaio 2017

Il Rettore

Prof. Fabio Pigozzi

RELATA DI NOTIFICA

Notificato agli interessati mediante pubblicazione presso il sito web di Ateneo all'indirizzo Internet: www.uniroma4.it data 26 gennaio 2017

IL DIRETTORE GENERALE